ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Deliberazione n. 843

Adottata dal Direttore Generale in data 31 LUG. 2009

OGGETTO: **incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ex art.15 septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 502/92, Dr.ssa Lantini Viviana – rinnovo dal 01/08/2009 al 15/09/2009**

PREMESSO che a far data dal 01/08/2008 risulterà vacante e disponibile n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa presso il P.O. Sirai di Carbonia.

CHE sono in corso di perfezionamento le procedure per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. Sirai;

ATTESO che con delibera n. 990 del 06/08/2008 è stato disposto il rinnovo del contratto a tempo determinato ex art. 15 septies, comma 1, del Decreto Lgs.vo n. 502/92 alla dr.ssa LANTINI Viviana, con scadenza al 31/07/2009;

PRESO ATTO della conseguente necessità di ricoprire tale incarico con l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per garantire la continuità dell'attività di Direzione dell'U.O. predetta, nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. Sirai, di cui alle procedure suddette;.

VISTO l'art. 62 comma 5, del CCNL 1998-2001 relativo alla Dirigenza Medica e Veterinaria;

RITENUTO quindi opportuno disporre il rinnovo del contratto avente ad oggetto l'incarico di cui sopra per 45 gg. dal 01/08/2009 al 15/09/2009 e comunque sino alla copertura del posto a seguito di espletamento delle procedure concorsuali;

DATO ATTO che il suddetto incarico verrà retribuito nella misura di Euro 14.561,07 annui lordi oltre i contributi previdenziali e assistenziali ed Irap a carico dell'Azienda;

ASLCarbonia

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa

Di disporre il rinnovo del contratto avente ad oggetto il conferimento alla Dr.ssa Lantini Viviana dell'incarico di direttore della S.C. Pronto Soccorso P.O. Sirai ai sensi all'art. 15-septies comma 1 del D.Lgs. 502/92 per la durata di 45 gg. dal 01/08/2009 al 15/09/2009 e comunque sino alla copertura del posto a seguito di espletamento di procedure concorsuali;

di stabilire che il suddetto incarico sarà disciplinato dall'allegato contratto, il cui schema forma parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 15 septies, del D.Lgs n. 502/92, con una retribuzione annua equiparata al direttore di struttura complessa, con esclusione degli oneri contributivi ed IRAP a totale carico dell'Azienda.

Di demandare al servizio del Personale i conseguenti adempimenti gestionali.

Di movimentare il costo di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 14.561,07 ai codici del C.E. 46 01 01 e 46 01 02

Il Direttore Generale
Dott. CHESSA Pietro Pasquale

DIR.AMM.

DIR.SAN.

ASLCarbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 843 del 31 LUG. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 31 LUG. 2009 al 14 AGO. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n.7 09013 Carbonia

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO- DR. SSA LANTINI VIVIANA.

L'anno duemilanove addì del mese di Luglio nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.==========

T R A

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. CHESSA Pietro Pasquale, nato a Orune il 27/03/1948, in seguito denominata Azienda;==========

E

la Dr.ssa Lantini Viviana nata a Cagliari il 17/12/1959

In seguito denominata professionista.

PREMESSO

CHE l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 secondo il quale i rapporti di lavoro dei dipendenti della Amministrazioni Pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del librro V° del codice Civile e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel richiamato Decreto;

CHE ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.Lgs 165/2001:

- i rapporti di lavoro e d'impiego di cui al II° comma sono regolati contrattualmente;
- i contratti collettivi sono stipulati secondo criteri e le modalità previste nel Titolo III del richiamato Decreto (art. 45-51);
- i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma

2, in forza del quale le Amministrazioni Pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi;

VISTI gli articlo del codice civile richiamati dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 368/2001 che, nel recepire la normativa comunitaria, ha introdotto la nuova disciplina in tema di contratti di lavoro a tempo determinato;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N, sottoscritto in data 08.06.2000 il quale, nell'ambito della disciplina sul rapporto di lavoro di cui al Tittolo III, detta disposizioni generali sulla costituzione del rapporto di lavoro, precisando fra l'altro che il medesimo è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitari e del contratto collettivo, prevedendone comunque la forma scritta e specifici contenuti;

VISTA e richiamata altresì la normativa sulla disciplina degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro di cui ai citati C.C.N.N.L.L. vigenti che qui s'intende integralmente recepita unitamente a quella previdente non disapplicata e quindi tutt'ora applicabile.

VISTA la deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato conferito un incarico ai sensi del D.Lgs 502/92 art. 15 septies, stabilendo una retribuzione equiparata alla dirigenza di struttura complessa, fatta salva l'ulteriore corresponsione della posizione "variabile" e della retribuzione di risultato;

VISTI gli artt. 13 e seguenti del C.C.N.L.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 il Dr.ssa Lantini Viviana assume l'incarico ex articolo 15. septies D.Lgs

502/92, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con effetto dal **01/08/2009 al 15/09/2009** e comunque fino alla copertura del posto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali.

L'inquadramento è quello di Dirigente Sanitario Responsabile della Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. Sirai di CArbonia, con trattamento giuridico ed economico previsto dai C.C.N.N.L.L. nel tempo vigenti, da corrispondere con cadenza mensile. Sono fatte salve le indennità di posizione variabile e l'indennità di risultato.

ART. 2 MANSIONI Le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale riconosciuta, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari , sono quelle corrispondenti alla qualifica di cui all'art.1 , nonché quelle previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e dalle norme nel tempo vigenti , fermo restando il disposto dell'articolo 52 del decreto Legislativo 165/2001 che prevede che tra le mansioni rientri comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Art. 3 SEDE DI SERVIZIO La sede di destinazione è individuata presso il P.O. Sirai di Carbonia, servizio Pronto Soccorso, con l'osservanza degli orari regolamentari previsti.

Art. 4 ORARIO DI LAVORO L'assunzione è disposta con rapporto di lavoro a tempo determinato , nei termini sopra indicati. L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali . Il rapporto di lavoro è regolato dalle vigenti leggi in materia di pubblico impiego e dai CC.NN.LL. vigenti durante il corso del medesimo e ciò anche per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'eventuale annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce

il presupposto.

Art. 5 EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI: RICHIAMI Gli istituti giuridici e gli effetti economici connessi al rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale sono quelli previsti dal C.C.N.L. per l'area della Dirigenza medica nochè dalla normativa cui lo stesso rinvia, che qui si intendono espressamente richiamati ad ogni conseguente effetto, ivi comprese , in quanto applicabili, le norme del Capo I, titolo II Libro V° del Codice Civile con riferimento alle parti non direttamente disciplinate dal C.C.N.L.

Art. 6 CODICE DI COMPORTAMENTO Il dipendente si impegna nei confronti dell'Azienda alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazion Pubbliche di cui al Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica in data 28/11/2000 ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale , civile e amministrativa dei pubblici dipendenti. Detto Documento è consegnato al dipendente che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Azienda per il tramite degli uffici competenti in materia, con particolare riferimento al Direttore Sanitario, vigila sulla corretta applicazione del codice di comportamento.

Art 7 TERMINI DI PREAVVISO IN CASO DI RECESSO L'estinzione del rapporto di lavoro, prevista dal presente contratto, è disciplinata dalle norme contenute nel più volte richiamato contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel presente contratto ovvero ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del C.C.N.L. anche prima di tale data con il rientro in servizio del dirigente sostituito.

In nessun caso il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto potrà trasformarsi in raporto a tempo indeterminato.

Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui è contemplata la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono quelli fissati dal contratto contratto collettivo nazionale di lavoro.

I termini decorreno dal l° o dal 16° giorno di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda Sanitaria ha diritto di trattenere , su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.

È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.

L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto , in caso di preavviso lavorato, si da luogo all'indennità sostitutiva. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

Art . 8 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI Ai sensi dell'articolo 16 del C.C.N.L. stipulato il 5 dicembre 1996, così come modificato dall'accordo integrativo del 5 agosto 1997 si conviene che:

- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli articoli 24 e 25, in quanto compatibili, si applica l' art. 5 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge 638/1983; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale

secondo i criteri di cui all' art. 24, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 24;

- possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l' art. 23, comma 2;
- l'azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all' art. 64 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.

Art. 9 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Sanitaria n. 7.

ART. 10 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e

diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART.11 CONTROVERSIE Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'applicazione contrattuale si richiamno le dispozioni del Capo VI art.63 del decreto Legislativo D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, . Il foro competente è quello di Cagliari.

Ar.t. 12 NORME FINALI IL presente contratto è stipulato in esecuzione della deliberazione n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale uno dei quali è consegnato alla Dr.ssa Lantini Viviana, e sostituisce i provvedimenti di nomina previsti dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del C.C.N.L. ad ogni conseguente effetto, e comunque produce i medesimi effetti dei provvedimenti di cui al'art. 18 del D.M. Sanità 30.01.1982, dall'articolo 18 comma 1 punto f, del D.Lgs 502/1992 e degli articoloi 17,28 del D.P.R. 487/94 e D.P.R. 483/97 in quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto

Dr.Lantini Viviana Dott. CHESSA Pietro Pasquale